

**Ordinanza
concernente il sostegno finanziario straordinario
per il declassamento dei vini a denominazione di origine
controllata in vini da tavola in relazione al coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 declassamento dei vini)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹
sull'agricoltura,

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza si prefigge di limitare le conseguenze economiche della lotta contro l'epidemia di coronavirus (COVID-19) nel settore vitivinicolo mediante la concessione di un sostegno finanziario straordinario alle aziende che declassano vini a denominazione di origine controllata (DOC) dell'annata 2019 e di quelle precedenti in vini da tavola.

² Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di contributi alle aziende che soddisfano le condizioni e le esigenze di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 2 Sostegno finanziario e contributi

¹ Il sostegno finanziario della Confederazione è limitato a 10 milioni di franchi. Tale importo comprende le spese per i controlli specifici di cui all'articolo 8 capoverso 1, fatta salva la durata del controllo di cui all'articolo 8 capoverso 3.

² Il sostegno finanziario della Confederazione è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente alla loro superficie viticola annunciata per il 2019 ai sensi dell'articolo 30b capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 2007² sul vino.

¹ RS 910.1

² RS 916.140

³ I Cantoni, attraverso un sostegno cantonale, possono attribuire contributi alle aziende del loro Cantone le cui offerte non possono essere considerate a causa dell'esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.

⁴ Il contributo massimo per litro di vino DOC declassato in vino da tavola ammonta a 2 franchi.

Art. 3 Esigenze relative ai vini DOC declassati

¹ I contributi sono versati esclusivamente per i vini DOC svizzeri che:

- a. adempiono le prescrizioni dell'ordinanza sul vino³ e dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁴ sulle bevande;
- b. dal 1° aprile 2020 sono stati declassati in vino da tavola e registrati nella contabilità di cantina con la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente»;
- c. sono commercializzati prima del 30 giugno 2022 con la denominazione «vino da tavola» o come vini industriali.

² I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente devono essere immagazzinati separatamente e i contenitori devono riportare la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente».

³ I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente non possono essere utilizzati per il taglio di vini DOC o con indicazione geografica tipica.

Art. 4 Aveni diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi le cantine (aziende):

- a. sottoposte al controllo della vendemmia secondo l'articolo 28 dell'ordinanza sul vino⁵;
- b. controllate dall'organo di controllo federale secondo l'articolo 34 dell'ordinanza sul vino;
- c. che soddisfano le esigenze relative al controllo e al pagamento degli emolumenti ai sensi degli articoli 34 capoverso 1, 34e e 38 dell'ordinanza sul vino; e
- d. situate in un Cantone che per il 2020 ha ridotto le rese massime per unità di superficie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza sul vino di almeno 200g/m² per i vini bianchi e 200g/m² per i vini rossi rispetto alle rese massime di cui all'articolo 21 capoverso 6 dell'ordinanza sul vino.

³ RS 916.140

⁴ RS 817.022.12

⁵ RS 916.140

Sostegno finanziario straordinario per il declassamento
dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola

Art. 5 Bando d'asta e offerte

¹ L'attribuzione dei contributi avviene mediante bando d'asta.

² L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica il bando d'asta sul suo sito Internet.

³ L'offerente può presentare offerte per determinati quantitativi, corrispondenti ai quantitativi di vino che è disposto a declassare. Nell'offerta va indicato quale contributo l'offerente richiede per tali quantitativi.

⁴ Le offerte devono essere presentate all'UFAG, entro il termine stabilito nel bando d'asta, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'UFAG.

⁵ L'offerente può presentare al massimo tre offerte.

⁶ Un'offerta deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri di vino.

⁷ Scaduto il termine di presentazione, l'offerta non può più essere modificata né ritirata.

Art. 6 Attribuzione dei contributi

¹ I contributi della Confederazione sono attribuiti nel primo turno tra le offerte delle aziende situate in uno stesso Cantone, nel limite del sostegno finanziario ripartito secondo l'articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall'offerta con il contributo per litro più basso. Se il sostegno attribuito a questo Cantone non è esaurito al primo turno, i contributi della Confederazione sono attribuiti in un secondo turno, senza considerare la ripartizione di cui all'articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall'offerta con il contributo per litro più basso.

² L'UFAG decide in merito all'attribuzione dei contributi e comunica agli aventi diritto la decisione di attribuzione.

³ Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano l'importo rimanente del sostegno finanziario, i volumi delle offerte vengono ridotti proporzionalmente.

⁴ L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni l'elenco delle aziende situate sul suo territorio in cui le offerte non possono essere considerate completamente o in parte a causa dell'esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.

⁵ I Cantoni attribuiscono i loro contributi in base al loro preventivo in ordine crescente a partire dall'offerta con il contributo per litro più basso. Informano il CSCV e l'UFAG delle loro decisioni di attribuzione.

⁶ Se la somma del volume ai sensi del capoverso 3 e del volume di attribuzione del Cantone è inferiore al volume minimo secondo l'articolo 5 capoverso 6, l'offerente può ritirare la sua offerta.

Art. 7 Versamento di contributi

¹ L'azienda è tenuta a presentare all'UFAG, entro il 30 settembre 2020, i seguenti documenti:

- a. un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente;
- b. le fatture dei vini DOC declassati in vini da tavola già commercializzati;
- c. i contratti che l'azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da commercializzare entro il 30 giugno 2022.

² L'UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all'azienda.

³ L'UFAG inoltra una copia dei documenti all'organo di controllo.

Art. 8 Controllo

¹ Nell'ambito dei suoi controlli di routine secondo l'ordinanza sul vino⁶ o nel quadro dei controlli specifici secondo la presente ordinanza, l'organo di controllo verifica, su mandato dell'UFAG, il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 3 e la tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, dall'azienda all'acquirente finale o all'adetto alla trasformazione. I controlli vanno effettuati entro il 30 novembre 2022.

² In caso d'infrazione dell'articolo 3 o delle esigenze relative alla tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, l'organo di controllo informa immediatamente l'UFAG. Entro il 31 marzo 2023 redige un rapporto finale all'attenzione dell'UFAG concernente le infrazioni riscontrate.

³ Le spese di controllo sono in linea di principio a carico dell'UFAG e sono fatturate applicando un'aliquota oraria di 130 franchi. Le spese per un controllo specifico superiore a quattro ore sono a carico dell'azienda. Sono considerati tempo di lavoro anche gli spostamenti e le attese.

Art. 9 Restituzione del contributo

I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.

Art. 10 Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

⁶ RS 916.140

Sostegno finanziario straordinario per il declassamento
dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente de la Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr